

**COMUNE DI TAVAGNACCO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO CONCESSIONI  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 17.10.1994

Integrato con deliberazione consiliare n. 137 del 22.12.1994

Modificato con deliberazione consiliare n. 73 del 29.09.1997

Modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 02.04.2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Domenico Degano**

# INDICE

## CAPO I

### CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1	-	Disposizioni generali	pag. 03
Art. 2	-	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 03
Art. 3	-	Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 03
Art. 4	-	Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 04
Art. 5	-	Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 04
A <sup>1</sup> . 6	-	Prescrizioni per le occupazioni	pag. 05
Art. 7	-	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 05
Art. 8	-	Decadenza della concessione	pag. 06
Art. 9	-	Revoca della concessione	pag. 06
Art. 10	-	Rinnovo delle concessioni	pag. 06
Art. 11	-	Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	pag. 06

## CAPO II

### TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12	-	Disposizioni generali	pag. 07
Art. 13	-	Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche .....	pag. 07
Art. 14	-	Criteri per la determinazione della tassa	pag. 08
Art. 15	-	Misurazione dell'area occupata – criteri	pag. 08
Art. 16	-	Tariffe	pag. 08
Art. 17	-	Maggiorazioni e riduzioni	pag. 09
Art. 18	-	Denuncia e versamento della tassa	pag. 09
Art. 18 bis	-	Importo minimo pagamenti e rimborsi	pag. 10
Art. 19	-	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 10
Art. 20	-	Sanzioni	pag. 11
Art. 21	-	Norme finali	pag. 11
Art. 22	-	Entrata in vigore	pag. 11

## ALLEGATI

A )	TARIFFE	pag. 12
B )	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	pag. 17

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 1**

##### **Disposizioni Generali**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, dei soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 2**

##### **Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

#### **Art. 3**

##### **Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Chiunque, intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dai Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nei caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

#### **Art. 4**

### **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

#### **Art. 5**

### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- e) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni tre.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. -

## **Art. 6**

### **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dalla Giunta Comunale.

## **Art. 7**

### **Divieto temporaneo di occupazione**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

## **Art. 8**

### **Decadenza della concessione**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione dei suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

## **Art. 9**

### **Revoca della concessione**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo per pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

## **Art. 10**

### **Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

## **Art. 11**

### **Occupazione abusive - Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni generali**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bowindows e simili infissi di carattere stabile, nonché occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Non sono soggette alla tasse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

#### **Art. 13**

##### **Graduazione della tassa.**

##### **Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1<sup>a</sup> categoria: 100%
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>a</sup> categoria: 95%

Sono considerate di 1<sup>o</sup> categoria tutte le strade non a fondo naturale, di 2<sup>o</sup> categoria queste ultime.

E' approvato come da allegato A) l'elenco delle strade e la loro classificazione

## **Art. 14**

### **Criteria per la determinazione della tassa**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., dei 25 per cento per la parte eccedente 100 mq, e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## **Art. 15**

### **Misurazione dell'area occupata - criteri**

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa, per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

## **Art. 16**

### **Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 50 per cento;
- b) occupazione da 8 a 16 ore: riduzione dei 30 per cento;
- e) occupazioni da 16 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art 17 del presente regolamento.

## **Art. 17**

### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta ad 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinnanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al **10** per cento;
- c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta **ad 1/3**.

## **Art. 18**

### **Denuncia e versamento della tassa.**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### **Art. 18 bis**

#### **Importo minimo pagamenti e rimborsi**

I versamenti non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati fino all'importo di € 5,00

#### **Art. 19**

#### **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

## **Art.20**

### **Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 {e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

## **Art. 21**

### **Norme finali**

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 16.01.1963 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

## **Art. 22**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

## ALLEGATO A)

# TARIFFE

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

(articolo 44, Comma 1 – lett. a)

Categoria prima 100%	L.	43.000
----------------------	----	--------

Categoria seconda 95%	L.	40.850
-----------------------	----	--------

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione dei 65%):

(articolo 44, Comma 1 - lett. c, D.Lgs. 507/93)

Categoria prima	L.	4.333
-----------------	----	-------

Categoria seconda	L.	13.617
-------------------	----	--------

C) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%)

(articolo 44, Comma 8)

Categoria prima	L.	4.300
-----------------	----	-------

Categoria seconda	L.	4.085
-------------------	----	-------

- D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata.

La tariffa da applicare è la seguente: (art. 47, comma 2)

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:

categoria prima	L.	500.000
categoria seconda	L.	475.000

- E) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi:

categoria prima	L.	50.000
categoria seconda	L.	47.500

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

- F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con **apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi**. Per ogni apparecchio e per anno:

(art 48- comma 7)

**Categoria prima**

Centro abitato	L.	20.000
Zona limite	L.	15.000

- G) **Distributori di carburante:**

occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

(art 48 - comma 1)

Centro abitato	L.	76.000
Zona limitrofa	L.	46.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono-soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima	L.	3.000
Categoria seconda	L.	2.850

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

(ari. 45 comma 1 )

#### 1. fino a 8 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.500
Categoria seconda	L.	1.425

#### 2. fino a 8 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L.	750
Categoria seconda	L.	713

3. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	2.100
Categoria seconda	L.	1.995

4. oltre le 8 ore e fino a 16 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.050
Categoria seconda	L.	998

5. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	L.	3.000
Categoria seconda	L.	2.850

6. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni:

Categoria prima	L.	1.500
Categoria seconda	L.	1.425

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione 2/3):

(art. 45 - comma 2 leti e)

Categoria prima	L.	1.000
Categoria seconda	L.	950

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%. (art. 45 - comma 3).

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30%. (art 45 - comma 6)

G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%. (art. 45 - comma 6 bis).

H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%. (art. 45 - comma 7)

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al D.Lgs. 507/1993 - art. 47, comma 5.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

**categoria prima:**

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	L.	10.000
b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	L.	15.000

**categoria seconda:**

a) fino ad un Km, lineare e di durata non superiore a 30 giorni	L.	9.500
b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni	L.	14.250.

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg	+ 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg	+ 50%
e) di durata superiore a 180 gg	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

## ALLEGATO B)

# CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

\*\*\*\*\*

### 1° Categoria

Via	Aquileia	Via	Carnia
Via	Cesare Battisti	Via	Camillo Cavour
Via	Bologna	Via	Cincinnato
Via	Chiavris	Via	Colugna
Via	Damiano Chiesa (parte)	Via	Cormor
Via	Feletto	Via	Cotonificio
P.zza	Garibaldi	Via	Dalmazia (parte)
Via	Natisone	Via	Enrico Fermi
Via	Passons	Via	Manlio Feruglio
Via	Patrioti	Via	Galileo Galilei
Via	Rovigo	Via	Vincenzo Gioberti
Via	S. Daniele	Via	Giulio Cesare
P.zza	Savonarola	Via	Carlo Goldoni
Via	Spilimbergo	Via	dei Gracchi
Via	Tevere	P.zza	Indipendenza
Via	Torino	P.zza	Libertà
Via	Giuseppe Verdi	Via	Alessandro Manzoni
Via	Francesco Baracca	Via	Dei Martiri
Via	Belluno	Via	Giuseppe Mazzini
Via	Bolzano	Via	Pietro Micca
Via	M. Buonarroti	Via	Padova
Via	Antonio Canova	Via	Pagnacco

Vicolo del Portico	Via Dei Molini
Via IV Novembre	Via Moncenisio
Via Cavallotti	Via Ippolito Nievo
Via Sant'Antonio	Via Poliziano
Via San Paolo	Via Prà D'Attimis
P.zza Santa Caterina	Via Ribis
Via Nazario Sauro	Via Santa Fosca
Via G. Tiepolo	Via Sempione
Via Tito Livio	Via Dante
Via Tiziano Vecelio	Via Emilia
Via Trento (parte)	Via Piava (parte)
Via Udine	Via Primo Maggio
P.zza Unità D'Italia	Via Della Roggia
Via XXIV Maggio	Via S. Bernardo
Via Vittorio Veneto	Via Sottovilla
Via Arturo Zardini	Via Colugna
Via Pietro Zorutti	Via Lombardia
Via Gabriele D'Annunzio	Via Paderno
Via Giacomo Leopardi (parte)	Via Manzoni
Via Vincenzo Monti	Via Vittorio Alfieri
Via Roma	Via Andrea Palladio
Via San Francesco	Via Bariglaria
Via dell'Asilo (parte)	Via Florio (parte)
Via Branco	Via Percolo Caterina
Via Leonardo Da Vinci	Via Firenze (parte)
P.zza di Prampero	Via Liguria
Via Madonnina (parte)	Via Cividale
Via Guglielmo Marconi	Via Rizzi
Via Matteotti	Via Cesare Augusto
Via Tarvisio	Via Cadore
Via Tolmezzo	Via Diodeziano
Via Tricesimo	Via Della Chiesa
Viale Trieste	Via G. Mameli
Via Giosuè Carducci	Via Ciro Menotti
Via Raffaello Sanzio	Vicolo del Molino

Via Pisacane  
Via Traiano  
Via Verona  
Via Vicenza (parte)  
Via Carlo Collodi  
Via E. De Amicis  
Via Dolomiti (parte)  
Via A. Fogazzara  
Via Torquato Tasso  
Via Monteverdi  
Via Petrarca (parte)  
Via S. Gottardo  
Via S. Caterina  
Via Monte Canin  
Via Piemonte  
Via Giovanni Pascoli

## **2° Categoria**

Via Damiano Chiesa (parte)  
Via Cuneo  
Via Po  
Via Volturno  
Via Antonio Canova  
Via Dalmazia (parte)  
Via Dolomiti (parte)  
Via Isonzo  
Via Latisana  
Via Trento (parte)  
Via XX Settembre  
Via Vicenza (parte)  
Via Giacomo Leopardi (parte)  
Via dell'Asilo (parte)  
Via Madonnina (parte)  
Via Tarcento  
Via Piave (parte)  
Via Giovanni Verga  
Via Varese  
Via Massimo D'Azeglio  
Via Florio (parte)  
Via Del Cimitero (bianca)  
Via di Paderno (bianca)  
Via della Braide (bianca)  
Via 1° Maggio (bianca)  
Via Giovanni da Udine (bianca)  
Via Benedetto Croce (bianca)  
Via Firenze (parte)  
Via Giovan Battista Vico  
Via Petrarca (parte)